



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



Castel di Iudica (data del protocollo)

I.C.S. - "L. DA VINCI"-CASTEL DI IUDICA
Prot. 0012207 del 23/11/2021
(Uscita)

A tutti i Docenti
A tutti gli Alunni
A tutti i Genitori
A tutto il Personale ATA
Al DSGA
All'albo on line
Al Sito web istituzionale

PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE E AL CONTENIMENTO DELL' EPIDEMIA DA COVID-19 NELLA COMUNITA' SCOLASTICA

“PROTOCOLLO ANTICOVID”

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

-AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2021 -



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO** il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- VISTO** il documento “Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTE** le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI);
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;
- VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 2918/2020;
- VISTA** la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;
- VISTO** il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell'USR Veneto;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



VISTO il documento “Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 10 suggerimenti per la stesura di checklist utili alla ripartenza”, a cura dell’USR Emilia Romagna;

VISTO il documento “Proposte operative per i dirigenti scolastici”, del Politecnico di Torino;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;

VISTO il Protocollo d’istituto approvato con delibera n. 042 del Consiglio d’istituto del 07/09/2020 e i successivi aggiornamenti;

CONSIDERATA la necessità di integrare quanto precedentemente disposto alla luce delle recenti novelle legislative e dei protocolli sanitari proposti dal Comitato tecnico scientifico e adottati dal Ministero della Salute;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 24/09/2020;

VISTA la Circ. Ass. reg. alla salute – DASOE del 24/09/2020 prot. n. 0033108;

VISTA la propria circolare dirigenziale del 28/09/2020;

VISTA la Circ. min salute del 12/10/2020 n. 0032850;

VISTO il Decreto-legge 7 ottobre 2020;

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020;

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020;

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020;

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020;

VISTO il Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158;

VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020;

VISTA la nota dell’ASP di Catania - prot. 189565 del 10/11/2020;

VISTO il DPCM del 2 marzo 2021;

VISTA la Legge 29 gennaio 2021;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n.16/2021;

VISTO il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111;

VISTO il Decreto legge 1° aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

VISTO il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021;

VISTO il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105;

VISTA la circ. del Ministero della Salute del 11 agosto 2021 – prot. 36254 - recante “*Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –



Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it

varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta”;

VISTA la circ. del Ministero della Salute del 04 agosto 2021 – prot. 35309 - recante “*Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19*”;

VISTO il documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative del Sistema nazionale di istruzione, cd. “Piano Scuola 2021-2022”, elaborato dal Ministero dell’istruzione;

VISTO l’art. 1 co. 3 del protocollo Covid attualmente vigente, il quale prevede la possibilità di integrare e/modificare il medesimo “*al possibile mutare dell’andamento epidemiologico e per sopraggiunti motivi di opportunità, al fine di implementare il servizio di prevenzione protezione*”;

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni e degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica;

CONSIDERATA la complessità organizzativa e le peculiarità che caratterizzano l’erogazione del servizio scolastico nei vari ordini e gradi, con particolare riferimento alla esigenza di salvaguardare il benessere psicofisico e sociale soprattutto dei minori garantendo lo svolgimento delle attività in presenza;

VISTO il Protocollo d’intesa MIUR per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022);

VISTO il Protocollo recante “procedure relative alla gestione e al contenimento dell’epidemia da covid-19 nella comunità scolastica” – prot. n. 8114 del 07/09/2021;

VISTA la Circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute 4 settembre 2020, n. 13;

VISTA la Legge del 24.09.2021, n.133 (legge di conversione del cd “Green Pass” DL n.111 del 06.08.2021);

VISTO il protocollo di sorveglianza sanitaria (pss) dei lavoratori della scuola, redatto dal Medico competente, del 18/10/2021;

VISTO il Protocollo di Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori “fragili”, redatto dal Medico competente, del 08/11/2021;

VISTA la Circolare Ministeriale 0050079-03/11/2021-DGPRES-DGPRES-P – “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” prot. n.1218 del 06/11/2021;

VISTE le indicazioni relative all’individuazione e alla gestione dei contatti di casi Covid-19, con le



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



misure di sorveglianza con testing e quarantena in ambito scolastico, così come diramate dal Commissario per l'emergenza Covid dell'ASP di Catania - prot. n. 0378880 del 05/11/2021;

ACQUISITO il parere favorevole del SPP d'Istituto e del medico competente per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro;

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante integrazioni in merito alle necessarie misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2021/2022 che assume il carattere di integrazione al Regolamento di istituto vigente, già approvato con delibera del 29/11/2019, e di integrazione al Protocollo pubblicato il 07/09/2021.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'I.C. Leonardo Da Vinci di Castel di Iudica/Raddusa, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli alunni, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutte le componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e ha validità per l'anno scolastico 2021/2022.
3. Il presente Regolamento, al possibile mutare dell'andamento epidemiologico e per sopraggiunti motivi di opportunità, al fine di implementare il servizio di prevenzione protezione, può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazioni di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per gli alunni con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della scuola e all'Albo on line.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

**AGGIORNAMENTO E PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE
EPIDEMIA COVID 19 NEI LUOGHI DI LAVORO**

Le conoscenze scientifiche relative alla pandemia da SARS-CoV-2 sono in continua evoluzione ed è necessario effettuare aggiornamenti riguardo la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Preservare i lavoratori dal contagio nei luoghi di lavoro significa non solo tutelare la loro salute, ma anche far sì che essi non costituiscano un fattore di rischio per i propri familiari o in genere per i terzi.

Art. 3 - Protocollo di sicurezza anti-contagio

In accordo con il Governo il 14 marzo 2020 associazioni sindacati e imprese hanno firmato un protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità degli ambienti di lavoro. Il protocollo è stato integrato il 24 aprile 2020 ed ha conosciuto ulteriori aggiornamenti in funzione dell'andamento epidemiologico; in sintesi, le principali raccomandazioni per imprese e lavoratori:

- Informazione
- Accesso alla sede di lavoro
- Igiene in azienda
- Spazi comuni e spostamenti
- Caso sintomatico in azienda
- Medico competente e RLS.

Art. 4 - Gestione e mantenimento dei protocolli di sicurezza anti-contagio

I protocolli di sicurezza anti-contagio hanno la duplice finalità di garantire adeguati livelli di protezione per i lavoratori e di scongiurare una eventuale chiusura, in caso di diffusione del contagio al suo interno.

Le indicazioni seguenti riportano i contenuti salienti del cosiddetto Protocollo Condiviso del 14/04/2020:

- La riapertura delle attività produttive è stata programmata utilizzando uno strumento di valutazione appositamente predisposto dall'INAIL e basato sui parametri di esposizione, prossimità ed aggregazione. Le indicazioni fornite da INAIL devono essere contestualizzate nelle singole realtà produttive con il fondamentale contributo del Medico Competente (MC);
- I lavoratori devono essere informati e formati sulle misure di prevenzione adottate e sulle corrette modalità di utilizzo e di smaltimento dei presidi di protezione (mascherine, guanti). Fondamentale, inoltre, sarà la responsabilizzazione dei lavoratori, opportunamente informati,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



in merito all'obbligo di rimanere a casa in isolamento in caso di comparsa di sintomatologia sospetta (febbre > 37,5°C) e di contattare prontamente il Medico di Medicina Generale (MMG) e le Autorità Sanitarie. Appare necessario predisporre protocolli operativi per la gestione di casi sintomatici durante l'orario di lavoro e collaborare con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL per la ricerca dei contatti di lavoratori sospetti o confermati COVID 19 positivi. Fondamentale la sanificazione degli ambienti frequentati dal caso sospetto o confermato.

- La riorganizzazione impone di evitare ogni forma di assembramento nel rispetto delle norme del distanziamento sociale nello stesso ambiente di lavoro e favorendo orari di ingresso ed uscita scaglionati degli alunni;
- Importanti misure di prevenzione sono: il rispetto della distanza interpersonale massima possibile (almeno 1 metro), un uso estensivo della mascherina chirurgica ed il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica.
- La necessità di lavorare ad una distanza inferiore ad un metro è considerata una modalità non ordinaria ed impone l'uso degli strumenti di protezione nonché deve riguardare un numero strettamente necessario di lavoratori. Appare, in tal senso, necessario limitare anche il numero di persone presenti alle riunioni ed ai corsi di formazione, prediligendo, laddove necessario, l'utilizzo di strumenti informatici (videoconferenze), almeno fino al termine dello stato di emergenza decretato dal Governo;
- Tra gli strumenti di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere frontali) vanno annoverate anche le schermature rigide interponibili tra i lavoratori. Particolare attenzione va posta alla possibilità che i presidi, se utilizzati scorrettamente, possono essere una fonte di infezione. Si ricorda: a) l'inutilità di utilizzare mascherine e facciali mantenendo la barba; b) la loro efficacia diminuisce con l'uso; c) il divieto di togliere questi presidi (p.e. bere, mangiare) senza sostituirli; d) la necessaria cura per evitare che le mani, alla rimozione dei presidi, si possano contaminare nel toccare la parte anteriore; e) l'importanza dell'immediato smaltimento dei presidi da attuarsi con procedure corrette e con successivo lavaggio delle mani; f) le mascherine non possono essere di tipo civile (di solo tessuto) ma di tipo chirurgico o, nei casi ritenuti necessari a seguito della valutazione del rischio da parte del datore di lavoro, di tipo FFP2; l'uso delle mascherine deve essere continuo durante l'attività di lavoro promiscua con altri lavoratori; g) l'utilizzo dei guanti, ove necessari, non deve indurre ad attenuare la più rigorosa osservanza delle misure di igiene delle mani. Estrema importanza infine va posta sulla opportunità assoluta di abbandonare l'abitudine tabagica.
- Periodici saranno gli **interventi di sanificazione** di tutti i plessi scolastici; a tal riguardo il CTS precisa che la sanificazione degli ambienti:
 - a) va effettuata se non sono trascorsi almeno 7 giorni o meno da quando la persona infetta è stata presente nell'istituto;
 - b) non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
 - c) non è necessario che sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
 - d) potrà essere effettuata dal personale della scuola già impegnato per la sanificazione ordinaria.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –



Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it

- Le mascherine ed eventuali altri strumenti di protezione individuale monouso necessari per il Covid-19 andranno raccolti separatamente in contenitori adeguati; qualora ciò non fosse sempre possibile, andranno conferiti nel contenitore della raccolta indifferenziata;
- Pur consapevoli della incerta efficacia della rilevazione all'ingresso in azienda della temperatura corporea, tale misura risulta necessaria anche come ulteriore occasione quotidiana di informazione breve e di deterrenza per i soggetti, che pur lievemente sintomatici (presenza di mal di gola, alterazione del gusto o dell'olfatto), si rechino al lavoro. Il valore che la temperatura corporea non deve mai superare è di 37,5°C;
- Una particolare enfasi deve essere posta riguardo alle misure di aerazione periodica degli ambienti, di controllo dei ricambi d'aria e di verifica della salubrità dei sistemi di condizionamento dell'aria. A tal riguardo il ricambio dell'aria dovrà essere garantito anche durante il periodo invernale. I docenti hanno il dovere morale e l'obbligo di procedere alla frequente aerazione delle classi aprendo periodicamente le finestre per consentire il ricambio dell'aria.
- L'utilizzo promiscuo di qualunque oggetto presente nell'ambiente di lavoro deve essere ridotto al minimo indispensabile, deve prevedere l'utilizzo di guanti e comportare l'igienizzazione dell'oggetto da parte dell'ultimo utilizzatore;
- Pulizia e disinfezione di apparecchiature, attrezzature e strumenti, deve essere affidata al lavoratore che le utilizza e deve essere eseguita a ogni fine turno lavorativo;
- I lavoratori addetti alle pulizie (collaboratori scolastici) vanno considerati a rischio di contagio e come tali protetti con gli appropriati DPI, differenziando la tipologia della protezione respiratoria a seconda delle attività (sempre guanti e camice; mascherine chirurgiche ed eventualmente visiere per gli addetti alla sanificazione e mascherina chirurgica per gli addetti alle pulizie).
- Verranno effettuati periodici interventi di formazione per la verifica della corretta adozione delle procedure progettate e dell'uso degli strumenti di protezione personale.
- I docenti della scuola dell'infanzia sono tenuti ad usare mascherine FFP2 o visiere protettive in considerazione del fatto che i minori affidati, sotto i 6 anni, non devono indossare la mascherina chirurgica.

Art. 5 - Sorveglianza sanitaria ai sensi dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008

La Sorveglianza Sanitaria all'interno dell'Istituzione Scolastica è regolamentata dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008. Tale incarico spetta al Medico Competente che in collaborazione con il Datore di Lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione, svolge l'attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi in cui ricorre l'obbligo.

Casi in cui si rende necessaria la sorveglianza sanitaria in ambito scolastico

- 1. l'uso del **videoterminale per più di 20 ore settimanali** (art. 176 D.Lgs. 81/08) al netto delle interruzioni che non ne prevedono l'uso (personale amministrativo);
- 2. esposizione a **rumore e vibrazioni** (D.Lgs 81/08) per il personale che opera nei laboratori di meccanica e negli Istituti Agrari;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



- 3. esposizione ad **agenti chimici pericolosi** (art. 229 D.Lgs. 81/08) che determinano un rischio non irrilevante per i docenti e tecnici che operano in laboratorio di chimica, meccanica, arte, restauro, azienda agraria, oreficeria;
- 4. **movimentazione manuale di carichi** (art. 168 D.Lgs. 81/08) per i collaboratori scolastici e docenti della Scuola dell'infanzia;
- 5. **rischio potenziale di tipo biologico** (l'attività lavorativa nella **scuola** non è riportata nell'Allegato XLIV del DLgs 81/08, pur tuttavia, negli Asili Nido e nelle **Scuole** dell'Infanzia, il **Rischio Biologico** può porsi come **potenziale** pericolo connesso all'assistenza ai bambini, in relazione a possibili contatti con materiali **biologici**) per gli insegnanti ed ausiliari degli asili nido, scuole dell'infanzia, scuole ove vi sia assistenza diretta ad alunni diversamente abili ivi compresi i rischi legati alla movimentazione degli alunni/assistiti;
- rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza.

Pertanto tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengono di essere in condizioni di fragilità potranno richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente in servizio presso la nostra istituzione scolastica.

Art. 6 - Alunni fragili

Il protocollo di sicurezza prevede che durante l'anno scolastico, dovrà essere presa in considerazione la presenza di “alunni fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni di salute degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in accordo con il Dipartimento di Prevenzione Territoriale ed il Pediatra/Medico di Famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e ~~documentata~~

Art. 7 - Rapporto ISS COVID-19 • n. 16/2021

Il Piano Strategico Nazionale per la vaccinazione SARS-CoV-2/COVID-19, adottato con DM 2 gennaio 2021, ha definito i gruppi di priorità da vaccinare nella fase iniziale della campagna vaccinale. Il documento indica come obiettivo la riduzione diretta della morbilità e della mortalità e individua come categorie prioritarie nella fase 1 della campagna vaccinale, gli

operatori sanitari e sociosanitari, il personale e gli ospiti dei presidi residenziali per anziani nonché le persone di età avanzata. Nell'aggiornamento del Piano, è stato individuato, all'interno della seconda fase di vaccinazione, l'ordine di priorità delle categorie di persone da vaccinare e il documento del 10 marzo 2021 «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19» ha incluso tra le categorie prioritarie anche “altre categorie residenziali”. Al 6 maggio 2021, sono quattro i vaccini che hanno ricevuto una autorizzazione all'immissione in commercio: due vaccini a mRNA (Comirnaty della ditta BioNTech/Pfizer e COVID-19 Vaccine Moderna) e due vaccini a vettore virale (Vaxzevria della AstraZeneca e COVID-19 Vaccine Janssen della Johnson&Johnson). Tutti i vaccini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



autorizzati hanno dimostrato essere sicuri ed efficaci nel ridurre la malattia grave, i ricoveri e i decessi dovuti a infezione SARS-CoV-2. La pandemia di COVID-19 è stata recentemente assimilata ad una “sindemia”, cioè all’azione sinergica di più fattori, quali la distribuzione iniqua di patologie cronico-degenerative e determinanti socio-economici di salute nella popolazione, e dell’infezione da SARS-CoV2, nel peggiorare le conseguenze di ciascuna condizione. Azioni volte a contrastare l’epidemia in corso dovrebbero inserirsi nella più ampia cornice della lotta alla disuguaglianza in salute, anche attraverso l’inclusione delle popolazioni e dei gruppi maggiormente vulnerabili. In questo quadro, la vaccinazione nelle comunità residenziali costituisce un elemento necessario al raggiungimento dei presupposti di equità previsti dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDG), degli obiettivi della campagna di vaccinazione di massa e dell’articolo 32 della Costituzione Italiana. L’inclusione delle comunità residenziali nel piano vaccinale nazionale, pertanto, offre l’occasione per intercettare quegli individui all’interno della popolazione caratterizzati da elevati bisogni socio-assistenziali e meno facilmente raggiungibili dai servizi sanitari convenzionali. In questa ottica, l’implementazione di modelli decentralizzati per la vaccinazione, seppure determinata dalla situazione contingente, costituisce una opportunità per l’integrazione di queste strutture nelle attività di prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Art. 8 - Centralità della campagna vaccinale

Grazie alle risorse vaccinali attualmente in uso è possibile dare priorità alla didattica in presenza con maggiore sicurezza, tenuto anche conto dell’obbligatorietà del green pass da parte di tutto il personale scolastico. Il Comitato tecnico-scientifico (CTS) ha evidenziato la priorità di assicurare la completa ripresa della didattica in presenza per garantire lo sviluppo della personalità e della socialità degli alunni e degli studenti. A tal riguardo si rileva che è essenziale che il personale docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazioni, contribuendo al raggiungimento di un’elevata copertura vaccinale e alla ripresa in sicurezza delle attività e delle relazioni. Al medesimo scopo, il CTS ritiene necessario promuovere la vaccinazione dei più giovani, considerando che *“anche per gli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni, benché per questi ultimi è noto che gli sviluppi di una sintomatologia grave sia evento infrequente e che i casi letali sono estremamente rari, nondimeno si rivela essenziale avanzare celermente nella campagna vaccinale”*.

Vaccino e trasmissione del virus - È noto che i vaccini anti-COVID-19 riducono significativamente la probabilità di sviluppare la malattia clinicamente sintomatica. D’altro canto, si ribadisce che nessun vaccino anti-COVID-19 conferisce un livello di protezione del 100%, la durata della protezione vaccinale non è ancora stata stabilita e la risposta protettiva al vaccino può variare da individuo a individuo. **Pertanto, i lavoratori/operatori sanitari nonostante siano stati sottoposti a vaccinazione devono essere considerati potenzialmente in grado di infettarsi con SARSCoV-2 e di trasmettere il virus ad altri.** La WHO, anche a causa della emergenza di VOC, sottolinea l’importanza per chiunque, compresi coloro che hanno avuto l’infezione o che sono stati vaccinati, di aderire rigorosamente alle misure di prevenzione e controllo sanitarie e socio-comportamentali. In conclusione, ogni lavoratore, inclusi gli operatori sanitari, anche se ha completato il ciclo vaccinale, per proteggere sé stesso,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



gli eventuali pazienti assistiti, i colleghi, nonché i contatti in ambito familiare e comunitario, dovrà continuare a mantenere le stesse misure di prevenzione, protezione e precauzione valide per i soggetti non vaccinati, in particolare osservare il distanziamento fisico (laddove possibile), indossare un'appropriata protezione respiratoria, igienizzarsi o lavarsi le mani secondo procedure consolidate.

Comportamenti della persona vaccinata - La vaccinazione anti-COVID-19 è efficace nella prevenzione della malattia sintomatica, ma la protezione non raggiunge mai il 100 per cento. Per tale ragione una persona vaccinata con una o due dosi deve continuare a osservare tutte le misure di prevenzione quali il distanziamento fisico, l'uso delle mascherine e l'igiene delle mani, poiché, come sopra riportato, non è ancora noto se la vaccinazione sia efficace anche nella prevenzione dell'acquisizione dell'infezione e/o della sua trasmissione ad altre persone. Questo ancor più alla luce dell'attuale situazione epidemiologica che vede la comparsa e la circolazione di nuove varianti virali, che appaiono più diffusive rispetto al virus circolante nella primafase della pandemia e per le quali la protezione vaccinale potrebbe essere inferiore a quella esercitata rispetto al ceppo virale originario.

Art. 9 – Misure di contenimento del contagio

In assenza di una concreta e costante possibilità di mantenere la distanza di sicurezza tra gli alunni e tra gli alunni e il docente, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico. I bambini sotto i sei anni di età continuano a essere esonerati dall'uso di dispositivi di protezione delle vie aeree.

Art. 10 - Tracciamento e screening

Alla luce delle considerazioni del CTS, adottate dal Governo, NON appare necessario effettuare test diagnostici o screening preliminari all'accesso a scuola ovvero in ambito scolastico. Rimangono, di converso, confermate le ordinarie procedure di trattamento di sospetti casi positivi a scuola da gestire, come di consueto, in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente competenti.

Art. 11 – Mensa scolastica e somministrazione pasti

Al fine di limitare e contenere la possibile diffusione del virus, in accordo alle Linee guida nazionali, il consumo del pasto avverrà nella stessa classe, ciò anche a causa della mancanza di ulteriori spazi già adibiti ad ambienti di apprendimento per favorire il distanziamento, garantendo l'opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto. Gli alunni non dovranno scambiarsi cibi né bevande e manterranno la distanza di 1 m. come previsto dai layout, fatti salvi i casi riguardanti i bambini della scuola dell'infanzia. Gli operatori preposti alla consegna e alla eventuale distribuzione del cibo sono tenuti al rispetto dell'uso della mascherina e delle ordinarie prescrizioni di distanziamento nelle fasi di ingresso e uscita dai locali scolastici.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



Art. 12 – Attività motorie ed uso della palestra

Se le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive sono svolte all'aperto, il CTS non prevede l'uso di dispositivi di protezione per gli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è richiesta l'adeguata aerazione dei locali. Gli alunni possono togliere la mascherina durante le attività sportive in palestra, sempre nel rispetto delle distanze di sicurezza. È, comunque, obbligatorio l'uso della mascherina negli spogliatoi e negli spostamenti

Per lo svolgimento di attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il Comitato distingue in base al colore delle zone geografiche. In particolare, nelle zone bianche, in zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

Art. 13 – Referente Covid

Al fine di favorire il raccordo con l'ASP di riferimento e di implementare e coordinate tutte le azioni di contrasto e di contenimento della diffusione del Covid-19, come previsto dal Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020, la nostra Comunità individuerà un Referente Covid. Tale figura potrà essere individuata nel Dirigente o in suo delegato, nonché nei fiduciari di plesso, in qualità di preposti alla sicurezza Covid.

Art. 14 - Responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19

Il quadro normativo cui occorre fare riferimento si basa principalmente su due disposizioni normative che disciplinano, rispettivamente, la **salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 81/2008)** e la responsabilità penale-amministrativa delle persone giuridiche per fatto costituente reato (**D.L.vo 231/2001**).

L'inosservanza delle norme per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro potrebbe determinare in capo al datore di lavoro una responsabilità civile e penale. Tale responsabilità è prevista dal DPCM 26 aprile 2020 e della circolare n. 13/2020 dell'INAIL.

- 1) Premessa
- 2) Responsabilità del datore di lavoro ed onere della prova

1 Premessa

Il datore di lavoro risponde della mancata osservanza delle norme a tutela dell'integrità fisica dei prestatori di lavoro in quanto titolare di una **posizione di garanzia** che discende in primo luogo dall'**art. 2087 c.c.**

La normativa nazionale di riferimento è il **D.Lgs. n. 81/2008** (T.U. Salute e Sicurezza sul Lavoro) la quale coordina, all'interno di un unico testo, tutte le norme in materia di **salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro** e stabilisce una serie di interventi da osservare per il **miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori**. L'infezione da coronavirus rientra nell'ambito delle malattie infettive e parassitarie e, come tale, è meritevole di **copertura Inail** per gli assicurati che la contraggono “*in occasione di lavoro*”. Lo stabilisce il **Decreto**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



Legge n. 18 del 17 marzo 2020, cd “Decreto Cura Italia” all'art. 42 comma 2 nonché la **circolare INAIL n.13 del 3 aprile 2020**.

Ad indicare nel dettaglio quali siano le misure per il contrasto al contagio da coronavirus è intervenuto, infine, l'**articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020**, che impone a tutte le imprese, che non hanno sospeso la propria attività, comprese le scuole, di osservare il “*protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro*”, sottoscritto dal Governo e dalle Parti Sociali ed aggiornato lo scorso 24 aprile 2020.

Tale documento impone, in primo luogo, in capo al datore di lavoro, un obbligo di informazione, *attraverso le modalità più idonee ed efficaci, circa le disposizioni delle Autorità; deve inoltre prevedere una serie di misure relative alla protezione individuale, alla igiene e sanificazione dei luoghi di lavoro (mettendo anche a disposizione degli erogatori di disinfettante)*, deve predisporre la gestione di eventuali persone sintomatiche e la sorveglianza sanitaria dei dipendenti.

2 Responsabilità del datore di lavoro ed onere della prova

La mancata osservanza di una delle norme sopra citate è già sufficiente a determinare in capo al Datore di Lavoro una responsabilità penale nel caso di un dipendente che affermi di aver contratto la malattia (anche rimanendo asintomatico) sul luogo di lavoro.

A causa della virulenza della malattia, infatti, sarebbe difficile escludere altre possibili cause di contagio quali la vicinanza ad altre persone positive nei luoghi di aggregazione necessaria come supermercati o mezzi pubblici o altrimenti il contatto con familiari conviventi contagiati.

Al datore di lavoro è sufficiente dimostrare di aver adottato tutti i presidi indicati dalla legge per escludere in capo a sé ogni responsabilità, per contro, sostenere che nei giorni prossimi all'ipotizzato contagio, il dipendente non abbia sempre e con rigore osservato le precauzioni imposte quali l'uso della mascherina o il distanziamento sociale di almeno metri uno.

Appare quindi molto difficile per il lavoratore fornire la prova “*al di là di ogni ragionevole dubbio*” (art. 533 c.p.p.) e corroborare la tesi della colpevolezza del Datore di Lavoro escludendo con sufficiente certezza l'esistenza di altre cause di contagio esterne alla responsabilità datoriale.

L'eventuale contagio da coronavirus all'interno del luogo di lavoro non esenta il Datore di Lavoro dal



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



risarcimento del danno anche in sede civilistica, ai sensi dell'art. 2043 cc ed il riparto dell'onere della prova è anche in questo caso a carico del danneggiato il quale deve provare il nesso di causalità fra l'evento dannoso di cui chiede il risarcimento e la condotta attiva o omissiva del Datore di Lavoro.

Art. 15 - Comportamenti e misure di prevenzione da adottare sul luogo di lavoro per il personale scolastico

Docenti scuola secondaria

- Mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 m.;
- Uso di mascherina chirurgica; si consiglia, dopo un'ora continuativa di adozione di mascherina, e comunque al bisogno, di avvicinarsi ad una apertura esterna, da soli, rimuovere la mascherina per qualche minuto e respirare liberamente;
- adozione di mascherina chirurgica/FFP2 e visiera parafiato opp. occhiali paraschizzi (scuola dell'infanzia/docenti di sostegno, se necessario);
- Durante l'attività in classe, effettuare ogni ora un ricambio d'aria naturale, anche nella stagione invernale;
- adozione di guanti in nitrile nei casi in cui si determina contatto con liquidi biologici di un alunno disabile;
- Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzioni disinfettanti;

Collaboratori scolastici

- Uso di mascherina chirurgica; si consiglia, ogni ora, e comunque al bisogno, di avvicinarsi ad una apertura esterna, da soli, e rimuovere la mascherina per qualche minuto e respirare liberamente;
- Mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 m.;
- Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzioni disinfettanti;
- Adozione, durante le attività di pulizia dei locali, di mascherina chirurgica, di guanti in nitrile e camici (monouso o lavabili) impermeabili.

Collaboratori scolastici in caso di attività di assistenza ad allievi con disabilità:

- adozione di mascherina chirurgica (mascherine FFP2 nei casi di assistenza di allievi disabili che emettano aerosol con gli atti respiratori) e visiera frontale;
- adozione di guanti in nitrile nei casi in cui si determina contatto con liquidi biologici



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



dell'allievo disabile;

- lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzioni disinfettanti.

Personale amministrativo

- Uso di mascherina chirurgica; si consiglia, ogni ora, di avvicinarsi ad una apertura esterna da soli, e rimuovere la mascherina per qualche minuto e respirare liberamente;
- Mantenere il distanziamento sociale di almeno metri uno (1);
- Effettuare ogni ora un ricambio d'aria naturale della stanza, anche nella stagione invernale;
- Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzioni disinfettanti.

Personale amministrativo adibito ad attività di front-office (ricevimento pubblico esterno)

- Uso di mascherina chirurgica; si consiglia, ogni ora, di avvicinarsi ad una apertura esterna, da soli, e rimuovere la mascherina per qualche minuto liberamente;
- Adozione di barriere parafiatto sia frontali che laterali; i setti in plexiglass o vetro vanno disinfettati, con soluzioni a base di alcool o di altre molecole ad attività microbica, dopo ogni singolo colloquio con persone esterne alla scuola; durante quest'ultima attività, indossare guanti in nitrile;
- Mantenere il distanziamento sociale di almeno 1m.;
- Effettuare ogni ora un ricambio d'aria naturale, anche nella stagione invernale;
- Igienizzazione periodica della scrivania, tastiera pc, mouse, suppellettili e oggetti di largo uso quotidiano;
- Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzioni disinfettanti.

NOTA:

Le misure precauzionali richieste o messe in atto potranno/dovranno progressivamente mutare alla luce dei futuri sviluppi della malattia e delle conseguenti indicazioni fornite dalle Istituzioni Nazionali e Regionali, dall'OMS e dagli esperti del settore.

Art. 16 – Comportamenti e misure di prevenzione da adottare da parte degli alunni e degli operatori scolastici (docenti/non docenti)

- Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
- Avvisare immediatamente il docente in orario qualora insorgessero sintomi febbrili, mal di gola e tosse;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



- a) Mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 m. con i compagni;
- b) Frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone e/o soluzioni idrocloriche secondo le disposizioni dei docenti e comunque ad ogni cambio dell'ora;
- c) Uso della mascherina, esteso ai docenti e agli alunni, nonché a tutto personale scolastico per tutta la durata delle lezioni e della permanenza nei locali scolastici interni, a seguito dell'impossibilità di garantire il necessario e costante distanziamento tra gli alunni e tra gli alunni e i docenti sia in posizione statica che dinamica.

Allo scopo di rendere celere ed uniforme il protocollo sanitario da seguire qualora ci si trovasse di fronte ad un caso sospetto (febbre e/ o sintomi riconducibili a infezione da Covid-19), viste le indicazioni operative impartite dall'Assessorato regionale alla sanità – prot. 33108 del 24/09/2020 – si precisano di seguito i comportamenti che dovranno essere attuati dal personale scolastico e dalle famiglie degli alunni.

L'ISS (Istituto superiore di sanità) prevede in questi casi quattro possibili scenari:

1. caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, **in ambito scolastico**;
2. caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, **presso il proprio domicilio**;
3. caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
4. caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio domicilio.

COMPORTAMENTI DA SEGUIRE IN PRESENZA DI SINTOMATOLOGIA DA COVID-19

Casi 1/3: alunno/operatore scolastico sintomatici a scuola – Qualora un alunno/operatore scolastico accusasse, durante la sua permanenza a scuola, sintomi riconducibili ad una possibile infezione da Covid-19, il Referente Covid d'istituto o il Dirigente, dopo che l'alunno/a sia stato portato in un'aula appositamente creata (Aula “zero”) ed avergli fatto indossare la mascherina chirurgica, avvertirà contemporaneamente la famiglia e l'Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA). Gli operatori dell'USCA si recheranno nel più breve tempo possibile a scuola per la somministrazione del test rapido antigenico. Se il test risulta positivo, si notifica il caso al DdP che avvia la ricerca dei contatti e indica le eventuali azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. L'alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola previa certificazione medica con attestazione di avvenuta



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



guarigione e nulla osta all'ingresso o rientro in comunità. Qualora impossibilitati all'effettuazione del tampone di controllo, o qualora non propensi ad effettuarlo, in alternativa,

gli interessati, se asintomatici, possono osservare un periodo di quarantena di 14 gg, salvo diversa prescrizione dell'autorità sanitaria competente, dall'ultimo contatto con il soggetto positivo, al termine dei quali il pediatra o il medico di base, previa certificazione medica da trasmettere a scuola prima del rientro, disporrà la fine della

Si precisa, pertanto, che la riammissione a scuola sarà possibile solo previa trasmissione all'indirizzo diposta istituzionale di certificazione medica attestante la negatività del tampone effettuato o l'avvenuta osservanza della quarantena in assenza di sintomi.

Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato(eventuale ripetizione del test) e comunque l'opportunità dell'ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che certificherà successivamente l'avvenuta guarigione del soggetto.(Pediatra di libera scelta/ medico di medicina generale).

Caso 2/4: alunno/operatore scolastico sintomatici a casa

L'alunno/operatore scolastico resta a casa; i genitori (o lo stesso operatore scolastico) chiamano il medico di famiglia o il pediatra, il quale, dopo aver preso in considerazione il caso, valuterà se sussistono le condizioni per richiedere il tampone e lo comunica al Dipartimento di prevenzione (DdP) che eseguirà l'accertamento diagnostico. Nell'attesa dell'esito del tampone gli alunni continueranno a frequentare regolarmente le lezioni fino ad eventuale accertamento di positività del caso. Fino a tale momento non sono previste, secondo le disposizioni nazionali e regionali, sospensioni dell'attività didattica.

Gestione dei contatti stretti

Secondo quanto stabilito dall'ISS, sono da considerarsi contatti stretti gli studenti dell'intera classe presenti **nelle 48 ore precedenti** la comparsa dei primi sintomi nell'alunno/a o, in assenza di sintomi, dall'effettuazione del tampone che ha dato esito positivo. In caso di positività di un alunno/a sarà l'ASP di competenza a decidere se è il caso, previa indagine epidemiologica, porre o meno in quarantena l'intero gruppo-classe che verrà comunque sottoposto a test diagnostico. Gli operatori scolastici che hanno indossato i DPI previsti non sono da considerarsi contatti stretti dell'alunno, salva diversa valutazione dell'ASP.

Qualora l'alunno sintomatico si trovi a casa da più di 48 ore i compagni di classe non saranno sottoposti ad isolamento fiduciario e continueranno regolarmente a frequentare la scuola.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



Analoga è la situazione relativa ai contatti stretti degli oratori scolastici: saranno da considerarsi stretti contatti avuti con gli alunni entro 48 prima dell'insorgenza dei primi sintomi fatta salva la possibilità da parte dell'ASP di valutare diversamente qualora lo ritenesse.

Attestazione di nulla osta all'ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia

In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo il PLS/MMG, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico-terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, previa esecuzione di tampone naso-faringeo risultato negativo, “Attestazione di nulla osta all'ingresso o al rientro in comunità”.

In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l'alunno/operatore scolastico può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.

Art. 17 – Disposizioni sulla quarantena

Ai sensi della Circolare del Ministero della Salute del 11 agosto 2021, si precisano come di seguito le nuove disposizioni in merito al periodo di quarantena:

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)

I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, **se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni**, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno **7 giorni** dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un **test molecolare o antigenico** con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un **test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno**, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno **14 giorni** dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2 (Tabella 1).

I contatti asintomatici a basso rischio di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, **se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena**, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



respiratoria, ecc. (Tabella 1).

Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio .

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento

I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie, **che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni**, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno **10 giorni** dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un **test molecolare o antigenico** con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un **test molecolare o antigenico tra il decimo e il quattordicesimo giorno**, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno **14 giorni** dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2 (Tabella 1).

I contatti asintomatici a basso rischio di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



sanitarie, **che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, non devono essere sottoposti a quarantena**, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc. (Tabella 1).

Qualora i contatti ad alto rischio siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 **che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni**, non si applica la misura della quarantena bensì la **sorveglianza sanitaria attiva** come da art. 14 del D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art. 1, comma 2, lett. d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (Tabella 1)

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata)

Laddove, tramite sequenziamento, vengano identificati casi da variante VOC Beta, variante quest'ultima di rarissimo riscontro, considerate le **evidenze sulla minore efficacia del vaccino ChAdOx1** nei confronti della variante Beta3, **restano vigenti per i contatti ad alto e basso rischio non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni le indicazioni relative alla gestione dei contatti di casi COVID-19 da varianti precedentemente denominate VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata) previste nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 “Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2”** (Tabella 1).

(segue tabella riassuntiva)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA

	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

Si raccomanda in ogni caso di prevedere l'esecuzione di un test diagnostico a fine quarantena per tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.

Isolamento

Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico* con esito negativo (Tabella 2).

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare o antigenico* con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) (Tabella 2).

In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno).

Casi positivi a lungo termine da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento

I casi COVID-19 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento che continuano a risultare positivi al test molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l'isolamento al termine del 21° giorno (Tabella2).

Si raccomanda particolare cautela nell'applicazione di tale criterio nei soggetti **immunodepressi**, incui il periodo di contagiosità può risultare prolungato.

Si raccomanda in ogni caso di prevedere l'esecuzione di un test diagnostico molecolare o antigenico per stabilire la fine dell'isolamento di tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con **soggetti fragili e/o a rischio di complicanze**.

Casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata), compresi casi positivi a

lungo termine: Per i casi di SARS-CoV-2 da variante VOC Beta sospetta o confermata,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



sia sintomatici che asintomatici, restano vigenti le indicazioni relative alla gestione dei casi COVID-19 da varianti precedentemente chiamate VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata) previste nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 “*Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2*” (Tabella 2).

Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell'ISOLAMENTO

	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

*al fine di stabilire il termine dell'isolamento di un caso confermato COVID-19, in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari o in condizioni d'urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere a test antigenici, quali i test antigenici non rapidi (di laboratorio), i test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime sopra indicate (sensibilità $\geq 80\%$ e specificità $\geq 97\%$, con un requisito di sensibilità più stringente ($\geq 90\%$) in contesti a bassa incidenza).

In riferimento all'indicazione della Circolare n. 22746 del 21/05/2021, relativamente alle misure previste in caso di **trasmissione tra conviventi**, si chiarisce che le persone risultate positive che abbiano terminato il proprio isolamento come da indicazioni fornite in precedenza (Tabella 2) e che presentino allo stesso tempo nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in isolamento (ovvero casi COVID-19 riconducibili allo stesso *cluster* familiare), possono essereriammessi in comunità senza necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena, a condizione che sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi (come da indicazioni fornite nel Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. “*Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza*”).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19", versione del 24 luglio 2020). In caso contrario, qualora non fosse possibile assicurare un'adeguata e costante separazione dai conviventi ancora positivi, le persone che abbiano già terminato il proprio isolamento, dovranno essere sottoposte a quarantena fino al termine dell'isolamento di tutti i conviventi.

Art. 18 - Nuove indicazioni relative all'individuazione e alla gestione dei contatti di casi Covid-19, con le misure di sorveglianza con testing e quarantena in ambito scolastico.

In ottemperanza alla Circolare Ministeriale 0050079-03/11/2021-DGPRES-DGPRES-P, recante “Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico e della comunicazione pervenuta da parte dell'ufficio del Commissario ad acta per l'emergenza Covid dell'ASP di Catania, di seguito si elencano le disposizioni in merito alle misure di sorveglianza sanitaria in ambito scolastico.

SCUOLA DELL'INFANZIA

ALUNNO POSITIVO

- Gli insegnanti e gli alunni, dovranno effettuare test “T0” con relativa quarantena (7-10 giorni) a seguire test di controllo finale “TQ7” (se vaccinati) o “TQ10” (se non vaccinati)”.
- Gli operatori che hanno svolto attività in presenza nella sez./gruppo del caso positivo dovranno effettuare test “T0” e relativa quarantena (7-10 giorni) e test finale “TQ7” o “TQ10”.

INSEGNANTE POSITIVO

- Gli alunni dovranno effettuare test “T0” con relativa quarantena (10 giorni) con test di controllo finale “TQ10”.
 - Gli insegnanti dovranno effettuare test “T0”, se negativo rientreranno a scuola e ripeteranno il test “T5”.
- Nel caso in cui gli insegnanti non fossero vaccinati o negativizzati da > 6 mesi, dovranno effettuare test “T0” e in caso di contatto stretto osserveranno la quarantena di 10 giorni ripetendo il test “TQ10”. La valutazione del singolo caso è in carico al DdP o alle Strutture commissariali per l'emergenza ove presenti.
- Gli operatori, rispettati i protocolli anti-contagio, non dovranno eseguire alcun tampone (T0 e T5), in caso contrario seguiranno l'iter previsto per gli insegnanti. effettuare test “T0” e relativa quarantena (7-10 giorni) e test finale “TQ7” o “TQ10”.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

ALUNNO POSITIVO

- Gli alunni dovranno effettuare test “T0”, se negativo potranno rientrare a scuola ed effettuare a 5 giorni il test “T5”.
- Gli insegnanti:
 - a) se vaccinati o negativizzati da < 6 mesi, dovranno effettuare test “T0”, se questo dovesse risultare negativo potranno rientrare a scuola ed effettuare a 5 giorni il test “T5”.
 - b) se non vaccinati o negativizzati da > 6 mesi, dovranno effettuare test “T0”, e in caso di contatto stretto osserveranno il periodo di quarantena (10 giorni), ed effettuare infine il test “T10”. La valutazione del singolo caso è in carico al DdP o alle Strutture commissariali per l'emergenza ove presenti.
- Gli altri operatori scolastici che abbiano svolto attività insieme al caso positivo si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti. La valutazione del singolo caso è in carico al DdP o alle Strutture commissariali per l'emergenza ove presenti.
- Se oltre al caso positivo indice, trovassimo un ulteriore caso di positività (2 casi di positività



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –



Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it

in aula):

- gli alunni vaccinati o negativizzati da < 6 mesi effettueranno sorveglianza con test T0 e T5;
- gli alunni non vaccinati o negativizzati da > 6 mesi verranno posti in quarantena ed eseguiranno il tampone al “TQ10”.
- Se oltre al caso positivo indice, dovessimo trovare altri 2 casi di positività (3 casi di positività in aula):
- verrà osservata la quarantena per tutta la classe.

INSEGNANTE POSITIVO

- Gli alunni dovranno effettuare test “T0”, se negativo potranno rientrare a scuola ed effettuare a 5 giorni il test “T5”.
- Gli insegnanti:
- a) se vaccinati o negativizzati da < 6 mesi, dovranno effettuare test “T0”, se questo dovesse risultare negativo potranno rientrare a scuola ed effettuare a 5 giorni il test “T5”;
- b) non vaccinati o negativizzati da > 6 mesi, dovranno effettuare test “T0”, osservare il periodo di quarantena di 10 giorni (in caso di contatto stretto) ed effettuare infine il test “T10”. La valutazione del singolo caso è in carico al DdP o alle Strutture commissariali per l'emergenza ove presenti.
- gli operatori, rispettati i protocolli anti-contagio, non dovranno eseguire alcun tampone (“T0” e “T5”); in caso contrario seguiranno l'iter previsto per gli insegnanti.
- Se oltre al caso positivo indice, trovassimo un ulteriore caso di positività (2 casi di positività in aula):
- gli alunni vaccinati o negativizzati da < 6 mesi effettueranno sorveglianza con test “T0” e “T5”;
- gli alunni non vaccinati o negativizzati da > 6 mesi verranno posti in quarantena ed eseguiranno il tampone al “TQ10”.
- Se oltre al caso positivo indice, dovessimo trovare altri 2 casi di positività (3 casi di positività in aula):
- verrà osservata la quarantena per tutta la classe.
- Altre classi: hanno bisogno di una valutazione specifica, ma non dovrebbero effettuare nessun tampone (T0 e T5).

Legenda:

T0 = tampone immediato da effettuare il prima possibile dal momento in cui si viene a conoscenza del caso di positività

T5 = tampone dopo 5 gg dal T0

TQ7 = tampone dopo 7 gg di quarantena (docenti con ciclo vaccinale completato)

TQ10 = tampone dopo 10 gg di quarantena (docenti/alunni non vaccinati)

Fino all'intervento dell'autorità sanitaria, nell'immediatezza della conoscenza del caso positivo, l'Istituto scolastico attiva la seguente procedura già definita e standardizzata, che non comporta alcuna valutazione discrezionale di carattere sanitario.

Il dirigente scolastico, o un suo delegato:

- ☐ informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola;
- ☐ individua i «contatti scolastici», come di seguito riportato;
- ☐ **sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»;**
- ☐ trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP;
- ☐ segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati.

La principale novità è rappresentata dal fatto che i «contatti scolastici» sono sottoposti, secondo tali indicazioni, a sorveglianza con testing e devono, dunque, effettuare test diagnostici con le tempistiche indicate nel documento tecnico e predisposte dal DdP: se il risultato è negativo possono rientrare a scuola; se invece è positivo, non possono rientrare a scuola e devono informare il DdP e il medico di base /pediatra. Il DdP informa tempestivamente il dirigente scolastico/referente scolastico Covid-19 in caso di ulteriori casi positivi. Il dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 sarà informato secondo le procedure adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



studenti e gli operatori scolastici.

ULTERIORI SPECIFICHE:

- L'iter di sorveglianza sanitaria inizia dal momento in cui si è avuta formale comunicazione del caso positivo da parte del referente scolastico covid-19/Dirigente scolastico.
- Il rientro a scuola dopo l'effettuazione del test potrà avvenire solo se si è in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all'effettuazione del tampone;
- I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare quarantena così come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021;
 - **I contatti devono essere indentificati in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso o dalle 48 ore antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo.**

Art. 19 – Gestione degli ingressi e delle uscite degli alunni nell'edificio scolastico

Al fine di prevenire ogni possibile forma di assembramento, gli alunni faranno ingresso in classe secondo specifiche tracciati percorsi di afflusso come stabilito dalle apposite circolari dirigenziali che tengono conto della necessità di garantire l'ingresso scaglionato nell'edificio unitamente alla necessità di gestire separatamente i momenti ricreativi al fine di evitare ogni possibile forma di promiscuità. Per lo stesso motivo gli alunni concluderanno le lezioni in modo differenziato e defluiranno dall'edificio secondo percorsi tracciati e visibili.

Art. 20 – Ingresso estranei

L'ingresso negli edifici scolastici è consentito solo agli alunni e al personale scolastico., quest'ultimo solo se munito di certificazione verde Covid-19 (Green pass).

Eventuali ingressi di genitori e esterni (fornitori, terze persone ecc.) sarà consentito solo dopo aver acclarato l'interesse diretto, concreto ed attuale del richiedente che dovrà compilare obbligatoriamente, pena il diniego dell'accesso, l'autodichiarazione nella quale, ai sensi del DPR 445/2000 dovrà essere dichiarato:

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

All'ingresso di ogni plesso il collaboratore scolastico ha il dover di identificare la persona che richiede di entrare a causa di un valido motivo registrando il documento di identità, l'ora di ingresso e la motivazione dell'ingresso nei locali scolastici, annotando, inoltre, anche l'orario di uscita dal plesso scolastico.

Art. 21 – Uso della mascherina

Tutti i docenti e il personale ATA sono tenuti ad indossare la mascherina chirurgica durante l'orario di servizio, fatte salve nuove disposizioni governative.

Alla luce del DPCM del 3 novembre 2020, l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e per gli alunni che svolgono attività motoria.

Pertanto tutti i docenti vigileranno affinché gli alunni della scuola primaria e secondaria utilizzino all'interno delle aule e dei plessi scolastici le mascherine anche quando gli alunni sono seduti al banco.

Si raccomanda, altresì, quando le condizioni meteo lo consentono, di aumentare i momenti di attività all'aria aperta, previo mantenimento della distanza interpersonale tra gli alunni, al fine di garantire una permanenza serena e produttiva degli alunni e del corpo docente all'interno dei plessi scolastici.

Gli alunni possono togliere le mascherine:

- quando consumano il pasto durante la ricreazione o durante la mensa
- quando fanno attività motoria

Tutto ciò sempre nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 m. anche quando ci si trovano spazi aperti (cortile)

Art- 22 – Disposizioni in merito alle attività musicali e corali

Durante le lezioni e le attività pomeridiane, nonché per le recite durante l'a.s., non potranno essere utilizzati strumenti a fiato né potranno essere svolte attività di canto e/o corali. Ciò a seguito dell'inevitabile aerosolizzazione di particelle nell'ambiente circostante che potrebbero essere cagione di potenziali rischi epidemiologici all'interno dei gruppi-classe.

Per le stesse ragioni si raccomanda ai docenti e agli alunni di utilizzare toni di voce non elevati nel costante rispetto della distanza interpersonale.

Art. 23 - Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid19 correlata

A seguito della **circolare n. 15127 del Ministero della Salute** pubblicata il 12 aprile u.s., tutti i dipendenti che rientrano in servizio dopo un periodo di malattia correlata all'infezione da Covid-19 si atterranno alle seguenti disposizioni:

A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

Pertanto il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischio - **indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.**

B) Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati **positivi** alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

C) Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati **positivi** alla ricerca di SARS-CoV-2 ma **asintomatici** per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Pertanto, il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



vigente.

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

D) Lavoratori positivi a lungo termine

Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).

Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro **solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare** o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione” (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

E) Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).

Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

DISPOSIZIONI FINALI

Gli alunni sono chiamati a:

- tenere comportamenti secondo standard di diligenza e prudenza rispettando tutte le regole di igiene e sicurezza impartite dai loro docenti e dal personale scolastico;
- seguire i percorsi di ingresso e uscita predisposti;
- igienizzare le mani ogni ora secondo quanto stabilito dal regolamento d'istituto;
- mantenere la distanza di almeno 1 m. con i compagni e il personale scolastico;
- gettare mascherine ed eventuali guanti usati negli appositi contenitori;
- avvertire immediatamente il docente in orario qualora si avvertissero sintomi febbrili, tosse emal di gola;
- evitare abbracci e strette di mano;
- **Qualunque forma di assembramento è vietata.**

“MISURE IGIENICO-SANITARIE INDISPENSABILI E DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19”

- lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con apposite soluzioni idroalcoliche;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.

**IL PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E NON DOCENTE È CHIAMATO A
FARRISPETTARE IL PRESENTE PROTOCOLLO DA PARTE DI TUTTI GLI
ALUNNI, COSÌ**

**COME ESSO DOVRÀ ESSERE RISPETTATO DA TUTTO IL PERSONALE IN
SERVIZIO, DAI GENITORI E DAGLI ESTERNI AUTORIZZATI ALL'INGRESSO.**

Integrazioni al Protocollo approvate dal Consiglio d'istituto con delibera n. 85 in data
23/11/2021

Il Presente Protocollo viene pubblicato all'Albo on line, diffuso e reso fruibile all'interno
della Comunità scolastica e pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale.

Ci si riserva di apportare ulteriori modifiche e/o integrazioni alla luce di nuove e future
disposizioni emanate dalle autorità governative e sanitarie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Dott. Alfredo Motta

(Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.e norme collegate,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)